



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 10 novembre 2006 (22.11)
(OR. en)**

14938/06

LIMITE

**VISA 291
COMIX 933**

NOTA

della:	Presidenza
al:	Gruppo "Visti"
Oggetto:	Progetto di risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle norme minime comuni di sicurezza per le carte d'identità nazionali degli Stati membri

Nel novembre 2004 il Consiglio europeo ha adottato un programma pluriennale in materia di libertà, sicurezza e giustizia, noto come il programma dell'Aia, invitando "il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri a proseguire senza indugio negli sforzi volti a integrare gli identificatori biometrici nei documenti di viaggio, i visti, i permessi di soggiorno, i passaporti dei cittadini dell'UE e i sistemi d'informazione e a predisporre l'elaborazione di norme minime per le carte d'identità nazionali, tenendo conto delle norme dell'ICAO."

Il Consiglio straordinario "Giustizia e affari interni" del 13 luglio 2005 ha inoltre invitato gli Stati membri ad approvare norme comuni e procedure di rilascio sicure per le carte d'identità entro il dicembre 2005 con norme dettagliate concordate quanto prima possibile successivamente.

Nell'autunno 2005 il comitato tecnico istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti ha iniziato ad esaminare gli aspetti di sicurezza della carta d'identità. Parallelamente, sono stati avviati i lavori relativi all'interoperabilità delle firme elettroniche e alla sicurezza delle procedure di rilascio.

Gli esperti degli Stati membri hanno concluso che, a mo' di orientamento generale, le norme minime per le carte d'identità devono seguire quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri e che occorre rendere più sicure le procedure di rilascio.

A margine della sessione del Consiglio del dicembre 2005, i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato le conclusioni sulle norme minime di sicurezza per quanto attiene alle procedure di rilascio delle carte d'identità nonché "le conclusioni provvisorie degli esperti che operano nel comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio", chiedendo che a queste facciano seguito "a tempo debito, norme tecniche più dettagliate". Nel febbraio 2006 "il comitato dell'articolo 6" ha approvato le norme minime enunciate nell'allegato della nota acclusa.

La questione dell'interoperabilità delle firme elettroniche è allo studio nelle sedi competenti.

La Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è invitata ad approvare la risoluzione allegata.

Risoluzione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri sulle norme minime comuni di sicurezza per le carte d'identità nazionali degli Stati membri

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Riconoscendo il mandato conferito agli Stati membri dal Programma dell'Aia e dal Consiglio "Giustizia e affari interni" del 13 luglio 2005;

Riconoscendo l'importanza di garantire la sicurezza dei documenti di viaggio e degli altri documenti d'identità;

Considerando che tali norme riguardano soltanto le norme di sicurezza e non gli usi interni delle carte d'identità nazionali e che non si impongono norme o calendari giuridicamente vincolanti;

Ricordando le conclusioni del Consiglio del dicembre 2005 che approvano le succitate "conclusioni provvisorie degli esperti che operano nel comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio";

Considerando che il comitato istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio ha stabilito norme minime di sicurezza per le carte d'identità;

Invitando gli Stati membri dell'Unione europea a proseguire i lavori su base intergovernativa,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

NORME MINIME DI SICUREZZA PER LE CARTE D'IDENTITÀ RILASCIATE DAGLI STATI MEMBRI E UTILIZZABILI COME DOCUMENTI DI VIAGGIO

Introduzione

Il presente documento stabilisce il livello minimo di sicurezza che le carte d'identità degli Stati membri utilizzabili come documenti di viaggio sono tenute a soddisfare. Le disposizioni riguardano essenzialmente i dati anagrafici (recto della carta). Disposizioni appropriate andrebbero adottate anche per il verso della carta per proteggerla dai tentativi di manomissione dei dati, ad esempio separazione e/o delaminazione.

La carta d'identità può consistere di vari materiali di base. Il presente documento specifica il livello minimo di sicurezza per il materiale specifico utilizzato.

1. Materiale

La carta d'identità può essere costituita da un documento con un'anima cartacea che viene laminato su entrambi i lati o da una carta composta interamente di un supporto sintetico.

Se la carta d'identità è composta di un supporto sintetico con un'anima cartacea, la carta deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- assenza di azzurrante ottico;
- filigrana bitonale;
- reagenti di sicurezza o una protezione equivalente contro i tentativi di cancellatura chimica e/o delaminazione;

- fibre colorate (parzialmente visibili e parzialmente fluorescenti ai raggi UV o invisibili e fluorescenti in almeno due colori);
- si raccomanda l'uso di piastrine fluorescenti agli UV;
- si raccomanda l'uso del filo di sicurezza.

Se la carta d'identità è composta esclusivamente di un supporto sintetico, non è generalmente possibile applicare gli elementi di sicurezza impiegati nei passaporti o nei documenti di viaggio cartacei. In tal caso, l'assenza di elementi di sicurezza a livello di materiale deve essere compensata da misure di sicurezza a livello di stampa, di impiego di un dispositivo anticopiatura o di tecniche di emissione in conformità dei punti 3, 4 e 5 che vadano oltre le norme minime elencate in prosieguo.

2. Dati anagrafici

La carta d'identità deve essere leggibile a macchina, conformemente alla parte 3, volume 1 del documento ICAO 9303¹ ("Size 1 and Size 2 Machine Readable Official Travel Documents" - Documenti di viaggio ufficiali leggibili a macchina di dimensioni 1 e 2) e le procedure di emissione devono essere conformi alle specifiche per le carte leggibili a macchina contenute in detto documento.

La fotografia del titolare non va applicata bensì incorporata nel materiale sul recto della carta in base alle tecniche di emissione di cui al punto 5.

¹ Terza edizione (non ancora pubblicata).

3. Tecniche di stampa

Devono essere utilizzate le seguenti tecniche di stampa:

A. Stampa di fondo:

- rabescatura bicolore o elementi equivalenti;
- stampa a iride, se possibile fluorescente;
- sovrastampa fluorescente agli UV;
- motivi che costituiscano una efficace protezione anti-contraffazione e anti-falsificazione (in particolare nella pagina contenente i dati anagrafici), con utilizzo facoltativo della microstampa;
- sul supporto cartaceo devono essere impiegati inchiostri reattivi;
- se la carta della carta d'identità è ben protetta contro i tentativi di manomissione, l'utilizzo di inchiostro reattivo è facoltativo.

La grafica del recto del documento deve permettere una differenziazione rispetto al verso.

B. Stampa del testo prestampato

Con microstampa integrata (se non già integrata nella stampa di fondo).

C. Numerazione

La carta d'identità deve avere un numero unico di documento:

- stampato con un tipo particolare di cifre o caratteri e con inchiostro fluorescente agli UV o incorporato usando la tecnica impiegata per l'iscrizione dei dati anagrafi.

Si raccomanda che nelle carte d'identità il numero unico di documento sia visibile su entrambi i lati della carta.

Per le carte d'identità composte interamente di supporto sintetico, ad esempio inchiostro con proprietà otticamente variabili o altri elementi otticamente variabili, sono impiegati anche elementi supplementari di sicurezza otticamente variabili, che completano i requisiti di protezione almeno mediante l'uso di DOVID (elemento di diffrazione ottica di immagini variabili) o con misure equivalenti.

4. Protezione contro la riproduzione

Un elemento otticamente variabile (OVD) o equivalente, che offre almeno il medesimo grado di identificazione e sicurezza dell'attuale modello uniforme dei visti, è usato per la pagina dei dati anagrafici e consiste di microstrutture di diffrazione ottica variabili a seconda dell'angolatura ottica impiegata (DOVID)¹ o di caratteristiche con almeno lo stesso livello di sicurezza, integrate tra gli strati della carta, nella pellicola di protezione apposta a caldo o in una pellicola equivalente o applicate come copertura OVD.

¹ Un DOVID è un elemento di sicurezza contenente un'immagine variabile e a diffrazione ottica ad alta risoluzione. Un'immagine otticamente variabile può essere realizzata con elementi animati di un'immagine (immagine multicanale), o con una permutazione di colori, oppure con il passaggio da un'immagine positiva ad un'immagine negativa o con un effetto tridimensionale. Per diffrazione ottica si intende la distribuzione spaziale della luce lungo il percorso di propagazione di ogni singola lunghezza d'onda, ad esempio scomposizione della luce bianca nelle sue varie componenti colorate.

Gli elementi otticamente variabili dovrebbero essere incorporati nel documento come parte di una struttura stratificata in grado di proteggere efficacemente contro la contraffazione e la falsificazione. Nei documenti cartacei essi dovrebbero essere integrati su una superficie quanto più estesa possibile come parte della pellicola di protezione apposta a caldo o di una pellicola equivalente, ovvero applicati come strato di sicurezza sovrapposto, come descritto al punto 5. Nei documenti composti di un supporto sintetico dovrebbero essere inseriti all'interno degli strati della carta su una superficie quanto più estesa possibile o applicati come strato di sicurezza sovrapposto.

Se un documento in materiale sintetico viene personalizzato con incisione laser e vi viene incorporata una scritta al laser otticamente variabile, va applicato l'elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente appositamente posizionato per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

Se la carta è composta di un supporto sintetico con un'anima cartacea, va applicato l'elemento di diffrazione ottica variabile (OVD), perlomeno sotto forma di DOVID metallizzato o trasparente all'interno degli strati, appositamente posizionato per conseguire una maggiore protezione contro la riproduzione.

Si raccomanda di prevedere una protezione supplementare per lo spazio delle carte riservato ai dati anagrafici mediante elementi in rilievo o goffrature percettibili al tatto.

5. Tecnica di emissione

Per assicurare un'adeguata protezione dei dati contenuti nelle carte d'identità contro tentativi di contraffazione e di falsificazione, i dati anagrafici, compresi la fotografia e la firma del titolare, nonché i principali dati relativi all'emissione, ivi comprese le zone leggibili a macchina, devono essere integrati nel materiale di base del documento. La fotografia non deve più essere apposta secondo i metodi tradizionali.

È possibile utilizzare le seguenti tecniche:

- stampa laser,
- procedimento di termotrasferimento,
- stampa a getto d'inchiostro,
- procedimento fotografico,
- incisione laser che penetri effettivamente negli strati del documento, che contengono le caratteristiche di sicurezza.

Per garantire un'adeguata protezione dei dati anagrafici e di quelli relativi all'emissione contro tentativi di manomissione occorre imperativamente prevedere una laminatura a caldo o equivalente, ad esempio sotto forma di tasca laminata o di copertura, con dispositivo anticopiatura nei casi di stampa laser, termotrasferimento, stampa a getto d'inchiostro o procedimenti fotografici. Per le carte d'identità costituite principalmente da carta e personalizzate con stampa a getto d'inchiostro, la laminatura è necessaria per assicurare una durabilità sufficiente.

Per tutti i tipi di carte è importante che anche il verso del documento sia sufficientemente protetto onde evitare che i dati anagrafici possano essere alterati da quel lato.

I documenti di viaggio devono essere leggibili a macchina. La grafica della carta d'identità deve essere conforme alle specifiche di cui alla parte 3, volume 1 del documento ICAO 9303¹ ("Size 1 and Size 2 Machine Readable Official Travel Documents" - Documenti di viaggio ufficiali leggibili a macchina di dimensioni 1 e 2), e le procedure di emissione devono attenersi alle specifiche ivi stabilite per i documenti leggibili a macchina.

¹ Terza edizione (non ancora pubblicata).

6. Ulteriori elementi di sicurezza

In relazione ai punti di cui sopra, gli Stati membri hanno facoltà di introdurre ulteriori elementi di sicurezza, purché essi siano conformi alle decisioni già adottate in materia.

7. Elementi biometrici

Se le carte d'identità utilizzate come documento di viaggio contengono identificatori biometrici, tali dati devono essere conservati ed essere leggibili conformemente alle specifiche ICAO in materia di biometria (documento 9303¹, parte 3, volume 2) e alle norme e specifiche tecniche dell'Unione europea sugli elementi biometrici dei passaporti, stabilite nel regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio. Altri elementi biometrici opzionali possono essere aggiunti per utilizzarli a livello nazionale.



¹ Terza edizione (non ancora pubblicata).